



LaBoUR & Law Issues
Rights | Identity | Rules | Equality

**Le collaborazioni organizzate dal committente
e le incertezze della giurisprudenza
sul lavoro tramite piattaforma**

ANDREA PILATI

Università degli Studi di Verona

vol. 7, no. 2, 2021

ISSN: 2421-2695





Le collaborazioni organizzate dal committente e le incertezze della giurisprudenza sul lavoro tramite piattaforma

ANDREA PILATI

Università degli Studi di Verona
Associato di Diritto del Lavoro
andrea.pilati@univr.it

ABSTRACT

The essay first of all highlights the difficulties of doctrine in interpreting art. 2 of the legislative decree n. 81/2015, relating to the collaborations organized by the client. The author criticizes the thesis, which considers these collaborations as self-employment relationships, subject to the discipline of subordinate work. In particular, he points out the irrationality of the effects of this opinion and the difficulties it causes in identifying the discipline of subordinate employment relationships applicable to these collaborations. The author also highlights the uncertainties of the jurisprudence regarding the discipline applicable to the collaboration relationships of platform workers. He believes that art. 2 has implicitly qualified these collaborations as subordinate and that this solution guarantees rationality to the legislative system and certainty of the applicable discipline.

Keywords: Hetero-organisation; digital platforms; qualification; *riders*.

<https://doi.org/10.6092/issn.2421-2695/14086>

Le collaborazioni organizzate dal committente e le incertezze della giurisprudenza sul lavoro tramite piattaforma^(*)

SOMMARIO: 1. Lo smarrimento della dottrina di fronte ai recenti interventi legislativi sulle collaborazioni personali e continuative. – 2. L’art. 2 del d. lgs. n. 81/2015 sottintende la qualificazione come subordinate delle collaborazioni organizzate dal committente. – 3. Il testo della norma non consente di sostenere la tesi della natura autonoma delle collaborazioni etero-organizzate. – 4. Alle collaborazioni organizzate dal committente si applica l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato. – 5. Le incertezze della giurisprudenza sulla disciplina applicabile alle collaborazioni etero-organizzate svolte tramite piattaforme digitali. – 6. Dallo smarrimento all’inquietudine.

1. Lo smarrimento della dottrina di fronte ai recenti interventi legislativi sulle collaborazioni personali e continuative.

Di fronte alle incursioni del legislatore nell’area delle collaborazioni personali e continuative intervenute negli anni 2015-2019⁽¹⁾, la dottrina giuslavoristica ha in più occasione manifestato un senso di «smarrimento»⁽²⁾, di «spaesamento»⁽³⁾ o di «disorientamento»⁽⁴⁾. A causarlo è stato «l’ingorgo»⁽⁵⁾ o il

(*) Il saggio rientra nell’attività di ricerca del *team* «Tecniche di tutela del lavoro autonomo, imprenditoriale e non imprenditoriale», nell’ambito del Progetto di Eccellenza «Diritto, Cambiamenti e Tecnologie» del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Verona

(1) Si v. specialmente l’art. 2 d. lgs. n. 81/2015, rubricato «collaborazioni organizzate dal committente», come modificato in particolare dall’art. 1, comma 1, lett. a), d.l. n. 101/2019, conv. dalla l. n. 128/2019; l’art. 15, comma 1, lettera a), l. n. 81/2017, che ha integrato l’art. 409, n. 3, c.p.c.; l’art. 1, comma 1, lettera c), del d.l. n. 101/2019, che ha introdotto nel d. lgs. n. 81/2015 il capo V bis, dedicato alla ««tutela del lavoro tramite piattaforme digitali» (artt. da 47 bis a 47octies).

(2) M. Marazza, *Jobs Act e prestazioni d’opera organizzate*, GC, 2016, 1, 216. Di «senso di incertezza e smarrimento» parla anche C. Pisani, *Le nuove collaborazioni etero-organizzate, il lavoro tramite piattaforme digitali e gli indici presuntivi della subordinazione*, ADL, 2019, 1191.

(3) M. Magnani, *Subordinazione, eteroorganizzazione e autonomia tra ambiguità normative e operazioni creative della dottrina*, DRI, 2020, 105. P. Albi, *Il lavoro mediante piattaforme digitali tra autonomia e subordinazione*, Labor, 2019, 126, nota lo «spaesamento assiologico» della dottrina.

(4) T. TREU, *In tema di Jobs Act. Il riordino dei tipi contrattuali*, DLRI, 2015, 155, parla, più in generale, di un «disorientamento diffuso fra gli studiosi e i politici più consapevoli».

(5) G. Proia, *Il lavoratore autonomo continuativo e le collaborazioni “organizzate” tra esigenze di tutela e contrasto agli abusi*, in AA.VV., *Giuseppe Santoro-Passarelli. Giurista della contemporaneità. Liber amicorum*, Giappichelli, 2018, I, 503 s.; Id., *Le “collaborazioni organizzate” dal committente: punti fermi (pochi) e incertezze (tante)*, DRI, 2020, 508. Di «ingorgo normativo» parla anche F. Carinci, *La subordinazione rivisitata alla luce dell’ultima legislazione: dalla “subordinazione” alle “subordinazioni”?*, ADL, 2018, 981.

«groviglio»⁽⁶⁾ delle fattispecie e delle tutele, determinato dal sopraggiungere di provvedimenti, che hanno determinato un «rebus» normativo⁽⁷⁾.

Si è invero osservato che «si affastellano, nel composito mondo del lavoro autonomo, una molteplicità di figure variamente sovrapposte e/o differenziate quanto a discipline e rimedi, in maniera non sempre limpida e ragionevole»⁽⁸⁾. Nell'ordinamento «si è venuta a realizzare una proliferazione scarsamente controllata (dal punto di vista della tecnica legislativa) di diverse fattispecie (giuridicamente rilevanti) di lavoro, che sono tra loro contigue o addirittura parzialmente sovrapponibili»⁽⁹⁾. Il riferimento è alle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., come integrato dall'art. 15, l. n. 81/2017; alle collaborazioni organizzate dal committente anche mediante piattaforme digitali, di cui al primo comma dell'art. 2, d. lgs. n. 81/2015 (d'ora in poi anche solo art. 2); alle collaborazioni di cui al secondo comma del medesimo articolo, che sono escluse dal campo di applicazione del primo comma; all'attività di consegna di beni «attraverso piattaforme anche digitali», di cui agli artt. 47-bis ss., d.lgs. n. 81/2015. Questi provvedimenti hanno «finito per ampliare nel diritto del lavoro l'area delle incertezze proprio su una tematica che per la sua rilevanza socio-economica richiede, a differenza di quel che si è verificato sinora, degli approdi ... sicuri sia a livello dottrinario che giurisprudenziale»⁽¹⁰⁾ e «si sono create maggiori zone di ambiguità in un nodo cruciale del diritto del lavoro»⁽¹¹⁾. Il risultato è «un quadro normativo a dir poco tormentato»⁽¹²⁾.

Una siffatta situazione è stata in gran parte addebitata alla «“ambigua

⁽⁶⁾ F. Martelloni, *I rimedi nel “nuovo” diritto del lavoro autonomo*, LD, 2017, 533; di «groviglio normativo» parlano anche M. Persiani, *Note sulla vicenda giudiziaria dei riders*, LDE, 2020, 1, 1; A. Perulli, *Il diritto del lavoro “oltre la subordinazione”: le collaborazioni etero-organizzate e le tutele minime per i riders autonomi*, WP CSDLE, It. n. 410/2020, 40.

⁽⁷⁾ R. Del Punta, *Sui riders e non solo: il rebus delle collaborazioni organizzate dal committente*, RIDL, 2019, II, 358 ss., che parla anche di «ginepraio»; R. Voza, *Nuove sfide per il welfare: la tutela del lavoro nella gig economy*, RDSS, 2018, 668, individua «il labirinto della qualificazione giuridica del lavoro tramite piattaforma»; M. Magnani, *Subordinazione*, op. cit., 114.

⁽⁸⁾ F. Martelloni, *I rimedi*, op. cit., 532.

⁽⁹⁾ G. Proia, *Le “collaborazioni organizzate” dal committente*, op. cit., 500; in posizione adesiva si v. C. De Marco-A. Garilli, *L'enigma qualificatorio dei riders. Un incontro ravvicinato tra dottrina e giurisprudenza*, WP CSDLE, It. n. 435/2021, 4.

⁽¹⁰⁾ G. Vidiri, *La gig economy e le nuove forme di tutela del lavoro tra autonomia e subordinazione*, ADL, 2019, 717.

⁽¹¹⁾ G. Vidiri, *La gig economy*, op. cit., 720; secondo tale Autore, *ivi*, 723, «spetterà ... al giudice – sino a quando i nuovi contratti di lavoro non si tradurranno da contratti *sociali* ed *atipici* in contratti *legali* – il difficile compito di prescrivere le regole per le nuove forme di lavoro dei *riders* e più in generale delle piattaforme digitali».

⁽¹²⁾ M. Magnani, *Subordinazione*, op. cit., 109.

nozione” di collaborazione etero-organizzata»⁽¹³⁾, di cui all’art. 2, d. lgs. n. 81/2015. Tale previsione è stata bollata come «ibrido normativo»⁽¹⁴⁾, «norma enigmatica e controversa»⁽¹⁵⁾ e «dalla tecnica disinvolta destinata pertanto a creare incertezze in sede applicativa»⁽¹⁶⁾. Questo spiega il motivo per cui su di esso «si è scatenata una battaglia interpretativa senza precedenti»⁽¹⁷⁾, un dibattito «sproporzionato»⁽¹⁸⁾ e una «querelle infinita»⁽¹⁹⁾, al punto da essere considerato «la disposizione più discussa del diritto del lavoro del nuovo secolo»⁽²⁰⁾.

2. L’art. 2, d. lgs. n. 81/2015 sottintende la qualificazione come subordinate delle collaborazioni organizzate dal committente.

Ai fini della riflessione che si intende svolgere, non è necessario riassumere le diverse opzioni ermeneutiche che la dottrina ha accolto, nel tentativo di individuare la più acconcia sistemazione dogmatica per le collaborazioni organizzate dal committente anche tramite piattaforma digitale. Si prenderanno le mosse dall’analisi della tesi, a cui ha aderito un ampio settore della dottrina, che ha configurato l’art. 2 come mera norma di disciplina e non di fattispecie ed ha attribuito natura autonoma alle collaborazioni ivi contemplate.

Questa tesi sostiene che l’art. 2, d. lgs. n. 81/2015 non ha qualificato tali collaborazioni come rapporti di lavoro subordinato, né è intervenuto sul tipo legale della subordinazione *ex art.* 2094 c.c., al fine di ampliarlo e ricondurre al suo interno queste collaborazioni. La norma in questione si è invero limitata, in presenza degli indici fattuali dalla stessa elencati, ad estendere l’applicazione

⁽¹³⁾ M.V. Ballestrero, *Il ruolo della giurisprudenza nella costruzione del diritto del lavoro*, LD, 2016, 776; di «ambiguità normativa», con riferimento all’art. 2, parla anche F. Santoni, *I modelli contrattuali del lavoro che cambia*, DML, 2018, 18.

⁽¹⁴⁾ P. Tullini, *Il lavoro nell’economia digitale: l’arduo cammino della regolazione*, in *Lavoro autonomo e capitalismo delle piattaforme*, a cura di A. Perulli, Cedam, 2018, 184.

⁽¹⁵⁾ M. Magnani, *Subordinazione*, *op. cit.*, 107; *ivi*, 110, parla di una tecnica normativa approssimativa e ambigua; in posizione adesiva si v. A. Zoppoli, *Le collaborazioni eterorganizzate tra antiche questioni, vincoli di sistema e potenzialità*, DRI, 2020, 709.

⁽¹⁶⁾ G. Vidiri, *La gig economy*, *op. cit.*, 724, nota 48. Di «ircocervo di non agevole decodificazione» parla S. D’Ascola, *La collaborazione organizzata cinque anni dopo*, LD, 2020, 10.

⁽¹⁷⁾ O. Mazzotta, *Lo strano caso delle “collaborazioni organizzate dal committente”*, *Labor*, 2016, n. 1-2, 7. Id., *L’inafferrabile etero-direzione: a proposito di ciclofattorini e modelli contrattuali*, *Labor*, 1-2/2020, 17 ss., ritiene sia sorto «un dibattito senza precedenti».

⁽¹⁸⁾ F. Santoni, *Autonomia e subordinazione nel riordino delle tipologie contrattuali del lavoro non dipendente*, DML, 2016, 511.

⁽¹⁹⁾ G. Santoro Passarelli, *Sui lavoratori che operano mediante piattaforme anche digitali, sui riders e il ragionevole equilibrio della Cassazione 1663/2020*, WP CSDLE, It. n. 411/2020, 3.

⁽²⁰⁾ F. Martelloni, *La tutela del lavoro nel prisma dell’art. 35 Cost.*, RIDL, 2020, I, 407.

della disciplina del lavoro subordinato a rapporti che si collocano – e continuano a farlo anche successivamente – nell’area del lavoro autonomo⁽²¹⁾.

Nei confronti di questa ricostruzione sono già stati avanzati alcuni rilievi critici. Si è affermato, in particolare, che «l’aver qualificato la disposizione del primo comma dell’art. 2, d.lgs. n. 81/2015 come una “norma di disciplina” nemmeno ha un senso logico, prima ancora che giuridico. Ciò perché è un vero e proprio nonsenso una norma che detti soltanto una disciplina, senza individuare a quale fattispecie essa sia applicabile»⁽²²⁾. In quest’ordine di considerazioni si è osservato che «una norma privatistica delinea, per definizione, una fattispecie, cui ricollega determinati effetti in termini di disciplina applicabile»⁽²³⁾ e che «non c’è una fattispecie senza una disciplina né c’è una disciplina senza una fattispecie che della prima altro non è se non il campo di applicazione»⁽²⁴⁾. Di conseguenza, non può essere contestato che l’art. 2 «crei, comunque, una nuova fattispecie legale – quella, appunto, delle “collaborazioni organizzate” dal committente – che, pur non configurando un nuovo tipo (o sottotipo) contrattuale, costituisce un distinto centro di

⁽²¹⁾ Si v., tra gli altri, R. Del Punta, *Diritto del lavoro*, Giuffrè, 2015, 371; Id., *Sui riders e non solo*, *op. cit.*, A. Perulli, *Costanti e varianti in tema di subordinazione e autonomia*, LD, 2015, 271 e ss.; Id., *Il lavoro autonomo, le collaborazioni coordinate e le prestazioni organizzate dal committente*, WP CSDLE, It. n. 272/2015, 11 ss.; Id., *Le nuove frontiere del diritto del lavoro*, RGL, 2016, I, 27 s.; Id., *Il diritto del lavoro “oltre la subordinazione”*, *op. cit.*, 15 s.; Id., *Collaborazioni etero-organizzate, coordinate e continuative e subordinazione: come “orientarsi nel pensiero”*, DRI, 2020, 267 e ss., spec. 279 s., 302 s. e 306 s.; Id., *Oltre la subordinazione. La nuova tendenza espansiva del diritto del lavoro*, Giappichelli, 2021, 98, 109 e 130; Id., *Il rider di Glovo: tra subordinazione, etero-organizzazione, e libertà*, ADL, 2021, 50 e ss.; R. Pessi, *Il tipo contrattuale: autonomia e subordinazione dopo il Jobs Act*, WP CSDLE, It. n. 282/2015, 11 ss.; P. Ichino, *Sulle collaborazioni organizzate dal committente*, in *Colloqui giuridici sul lavoro*, a cura di A. Vallebona, MGL, 2015, 52 ss.; M. Marazza, *Jobs Act e prestazioni d’opera organizzate*, *op. cit.*, 215 ss.; S. Ciucciovino, *Le “collaborazioni organizzate dal committente” nel confine tra autonomia e subordinazione*, RIDL, 2016, I, 322 ss.; A. Zoppoli, *La collaborazione eteroorganizzata: fattispecie e disciplina*, WP CSDLE, It. n. 296/2016, 7 ss.; A. Occhino, *Autonomia e subordinazione nel d. lgs. n. 81/2015*, VTDL, 2016, 209 ss.; F. Martelloni, *I rimedi*, *op. cit.*, 521; U. Carabelli, *Introduzione*, RGL, 2016, I, 5 s.; M.T. Carinci, *Il lavoro etero-organizzato secondo Cass. n. 1663/2020: verso un nuovo sistema dei contratti in cui è dedotta un’attività di lavoro*, DRI, 2020, 488 ss.; G. Proia, *Le “collaborazioni organizzate” dal committente*, *op. cit.*, 499 e s.; M. Persiani, *Note sulla vicenda*, *op. cit.*, 4 s.; A. Maresca, *La disciplina del lavoro subordinato applicabile alle collaborazioni etero-organizzate*, DRI, 2020, 147 ss.; Id., *Brevi cenni sulle collaborazioni eteroorganizzate*, RIDL, 2020, I, 73 ss.; C. De Marco-A. Garilli, *L’enigma qualificatorio dei riders*, *op. cit.*, 19 ss.

⁽²²⁾ M. Persiani, *Note sulla vicenda*, *op. cit.*, 4; in posizione adesiva si v. F. Carinci, *Il percorso giurisprudenziale sui rider. Da Tribunale Torino 7 maggio 2018 a Tribunale Palermo 24 novembre 2020*, ADL, 2021, 8.

⁽²³⁾ O. Mazzotta, *L’inafferrabile etero-direzione*, *op. cit.*, 20 s.

⁽²⁴⁾ O. Razzolini, *I confini tra subordinazione, collaborazioni etero-organizzate e lavoro autonomo coordinato: una rilettura*, DRI, 2020, 365, richiamando M. Pallini, *Dalla eterodirezione alla eteroorganizzazione: una nuova nozione di subordinazione*, RGL, 2016, I, 78.

imputazione di propri effetti giuridici»⁽²⁵⁾.

Se l'intento della tesi che ravvisa nell'art. 2 una norma di disciplina era quello sopra ricordato, si può convenire con chi ha ritenuto che queste critiche sono ingenerose⁽²⁶⁾ ed eccessive. I fautori dell'opinione in esame non hanno infatti mai messo in discussione che anche le collaborazioni organizzate dal committente siano riconducibili ad una fattispecie. Anzi, lo hanno espressamente riconosciuto⁽²⁷⁾. E' quindi un dato acquisito che anche l'analisi della disciplina applicabile alle collaborazioni organizzate dal committente debba prendere le mosse dall'individuazione della fattispecie delineata dal legislatore⁽²⁸⁾.

In realtà il *punctum dolens* dell'interpretazione dell'art. 2 come norma di disciplina è rinvenibile proprio nella ricostruzione della fattispecie di riferimento ed è già stata messo a nudo, ponendo il seguente interrogativo: «come è possibile che il legislatore abbia ritenuto integralmente applicabile ... la disciplina del lavoro subordinato al lavoro autonomo?»⁽²⁹⁾.

In effetti, anche alcuni sostenitori della tesi in esame riconoscono «la difficoltà (*in primis* concettuale)»⁽³⁰⁾ di questo risvolto. Ammettono cioè che «potrà suscitare perplessità, dal punto di vista dogmatico la scelta del legislatore consistente nell'estensione della disciplina della subordinazione a figure in senso lato autonome»⁽³¹⁾ e sono consapevoli dell'emergere di «un evidente disallineamento tra la fattispecie (lavoro autonomo) e i suoi effetti (disciplina del lavoro subordinato), con l'inevitabile difficoltà di dover spiegare come e in che misura la disciplina del lavoro subordinato dovrebbe trovare applicazione ad una prestazione di lavoro che, a ben vedere, subordinata non è»⁽³²⁾. Non

⁽²⁵⁾ G. Proia, *Le "collaborazioni organizzate" dal committente*, op. cit., 501. Nello stesso senso O. Mazzotta, *L'inafferrabile etero-direzione*, op. cit., 20 s.

⁽²⁶⁾ F. Martelloni, *La tutela* op. cit., 409, n. 31.

⁽²⁷⁾ R. Del Punta, *Sui riders e non solo*, op. cit., 359 s.; A. Zoppoli, *La collaborazione eteroorganizzata*, op. cit., 21 s.; Id., *Le collaborazioni eteroorganizzate*, op. cit., 720 e 739; A. Perulli, *Collaborazioni etero-organizzate*, op. cit., spec. 277.

⁽²⁸⁾ Sul punto sono ancor oggi fondamentali gli studi di T. Ascarelli, *Norma giuridica e realtà sociale*, in *Problemi giuridici*, tomo I, Giuffrè, 1959, 75 e s.; Id., *Il problema preliminare dei titoli di credito e la logica giuridica*, ivi, 169; Id., *Tipologia della realtà, disciplina normativa e titoli di credito*, ivi, 185 e ss.; Id., *Inesistenza e nullità*, ivi, 230 s.; Id., *Personalità giuridica e sua portata*, ivi, 240 e n. 5.

⁽²⁹⁾ O. Razzolini, *I confini tra subordinazione*, op. cit., 367.

⁽³⁰⁾ A. Maresca, *La disciplina*, op. cit., 147; *contra*, A. Occhino, *Autonomia e subordinazione*, op. cit., 215, secondo la quale l'art. 2 «non pecca quindi di razionalità quando impone l'applicazione di una disciplina pensata in origine per i lavoratori subordinati a lavoratori diversi».

⁽³¹⁾ A. Perulli, *Costanti e varianti*, op. cit., 274; Id., *Il lavoro autonomo*, op. cit., 16.

⁽³²⁾ M. Marazza, *Jobs Act e prestazioni d'opera organizzate*, op. cit., 219.

nascondono insomma il sorgere di «una delicata questione di coerenza interna al sistema»⁽³³⁾, di significative difficoltà applicative⁽³⁴⁾ e di «scenari “enigmatici”»⁽³⁵⁾.

Per superare questa difficoltà, è necessario riconoscere che il primo comma dell’art. 2, benchè non attribuisca espressamente natura subordinata alle collaborazioni da esso disciplinate, ha implicitamente effettuato la loro qualificazione proprio in questi termini⁽³⁶⁾.

Al riguardo è opportuno ricordare che, secondo la sua tradizionale definizione, la fattispecie è «l’insieme di tutti gli elementi necessari e sufficienti al prodursi di un determinato effetto giuridico»⁽³⁷⁾ o, più sinteticamente, è «causa di effetti giuridici»⁽³⁸⁾. Si è peraltro sostenuto che, per giungere ad una sua più appagante configurazione, è necessario evidenziare il giudizio di valore insito nella presa in considerazione della realtà sociale da parte del legislatore. Partendo dal rilievo che gli effetti giuridici rappresentano la risposta dell’ordinamento alle nuove situazioni di fatto e trovano la loro ragione e giustificazione nella valutazione delle stesse ad opera dell’ordinamento⁽³⁹⁾, la fattispecie è stata definita come «l’oggetto della valutazione» da parte dell’ordinamento giuridico⁽⁴⁰⁾. Attingendo a questa ricostruzione, si può sostenere che con il primo comma dell’art. 2 il legislatore ha «inteso ribadire un giudizio di disvalore nei confronti del lavoro autonomo non genuino»⁽⁴¹⁾ e ha reagito, disponendo che, qualora siano presenti gli indici fattuali ivi indicati, sussiste subordinazione. Proprio per questo, «si applica» la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Solo se si coglie questa sottintesa qualificazione delle collaborazioni eteroorganizzate quali collaborazioni subordinate, l’art. 2 riesce ad avere una propria razionalità ed una propria coerenza sistematica. Il vero nonsenso, infatti, sarebbe qualificare un rapporto di lavoro come autonomo e sottoporlo alla

⁽³³⁾ U. Carabelli, *Introduzione*, op. cit., 8.

⁽³⁴⁾ R. Pessi, *Il tipo contrattuale*, op. cit., 15.

⁽³⁵⁾ A. Zoppoli, *Le collaborazioni eteroorganizzate*, op. cit., 720 e 739 ss.

⁽³⁶⁾ Anche a giudizio di E. Ghera, *Sulle collaborazioni organizzate dal committente*, in *Colloqui giuridici sul lavoro*, op. cit., 50, l’art. 2 stabilisce «un indicatore legale della natura effettivamente subordinata della prestazione lavorativa e perciò un criterio di qualificazione della fattispecie» e «riconosce la natura subordinata di ogni collaborazione organizzata dal creditore di una prestazione di lavoro che sia esclusivamente personale e continuativa».

⁽³⁷⁾ P.G. Monateri, voce *Fattispecie*, *Dig. disc. priv.-sez. civ.*, vol. VIII, Utet, 1992, 223 s.

⁽³⁸⁾ A. Cataudella, voce *Fattispecie*, *Enc. dir.*, vol. XVI, Giuffrè, 1967, 927; v. anche C. Maiorca, voce *Fatto giuridico - Fattispecie*, *Noviss. Dig. it.*, vol. VII, 1961, Utet, 111 ss.

⁽³⁹⁾ E. Betti, *Teoria generale del negozio giuridico*, in Vassalli (diretto da), *Trattato di diritto civile italiano*, XV, tomo 2, Utet, 1952, 2 e s.; in posizione adesiva A. Cataudella, op. cit., 933.

⁽⁴⁰⁾ A. Cataudella, op. cit., 934 s.

⁽⁴¹⁾ F. Santoni, *Autonomia e subordinazione*, op. cit., 516.

disciplina del lavoro subordinato (o viceversa)⁽⁴²⁾. Solamente se si riconosce l'implicita qualificazione delle collaborazioni organizzate dal committente come subordinate, la fattispecie descritta è coerente con gli effetti prodotti dalla norma che la contempla.

Al riguardo è opportuno ricordare che «quando ci si pone nell'ottica dell'applicazione del diritto, la fattispecie va di pari passo con la tutela ad essa imputata e una qualche correlazione tra i due termini deve essere configurata»⁽⁴³⁾. In questo ordine di considerazioni, si è più esplicitamente affermato che, per «cercare ciò che è tipico, nel senso di essenziale ad un certo tipo contrattuale piuttosto che ad un altro», il confronto va fatto «non solo tra le disposizioni che definiscono i tipi stessi, ma *tra la loro intera disciplina*. Solo questa comparazione reciproca consente, infatti, di chiarire quali siano i profili essenziali all'uno piuttosto che all'altro tipo contrattuale»⁽⁴⁴⁾. Per tornare quindi al primo comma dell'art. 2, «applicare la disciplina del lavoro dipendente significa risalire alla individuazione della fattispecie di appartenenza, non essendo consentito pensare che una disciplina costruita sul modello del lavoro subordinato si applichi a una categoria che non abbia i caratteri tipologici che configurano in senso lato la subordinazione»⁽⁴⁵⁾. Insomma, l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato «reagisce sulla stessa definizione»⁽⁴⁶⁾.

Del resto, una volta applicata la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, che autonomia – in termini giuridicamente rilevanti – potrebbe mai sopravvivere per queste collaborazioni? La risposta non può che essere la seguente: «ai rapporti di lavoro organizzati dal committente si applica la disciplina sostanziale del rapporto di lavoro subordinato, quindi dire che sono autonomi non ha alcuna rilevanza giuridica»⁽⁴⁷⁾.

⁽⁴²⁾ G. Ferraro, *Collaborazioni organizzate dal committente*, RIDL, 2016, I, 60, parla, in questo contesto, di una «tollerabilità costituzionale e una sua intrinseca razionalità e proporzionalità degli effetti provocati» dell'art. 2 del d. lgs. n. 81/2015. Nel senso che sarebbe «irragionevole» estendere la disciplina del lavoro subordinato ad ipotesi di lavoro autonomo si v. anche O. Razzolini, *La nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente. Prime considerazioni*, WP CSDLE, It. n. 266/2015, 4.

⁽⁴³⁾ M. Pedrazzoli, *Consensi e dissensi sui recenti progetti di ridefinizione dei rapporti di lavoro*, QDLRI, n. 21, 1998, 13.

⁽⁴⁴⁾ L. Nogler, *La subordinazione nel d. lgs. n. 81 del 2015: alla ricerca dell'«autorità del punto di vista giuridico»*, WP CSDLE, It. n. 267/2015, 19.

⁽⁴⁵⁾ G. Ferraro, *Collaborazioni*, op. cit., 60.

⁽⁴⁶⁾ F. Carinci, *La subordinazione rivisitata*, op. cit., 969.

⁽⁴⁷⁾ G. Santoro Passarelli, *Modalità di lavoro e nuove collaborazioni*, in *Il lavoro e i suoi luoghi* a cura di A. Occhino, Vita e Pensiero, 2018, 22. Sul punto si v. anche M. Pallini, *Dalla eterodirezione*, op. cit., 78.

3. Il testo della norma non consente di sostenere la tesi della natura autonoma delle collaborazioni etero-organizzate.

Contrariamente a quanto affermato da alcuni suoi sostenitori, la tesi della natura autonoma delle collaborazioni organizzate dal committente non trova un adeguato sostegno neppure nella lettera del primo comma dell'art. 2⁽⁴⁸⁾.

È indubbio che le espressioni ivi utilizzate (in particolare: «committente», «anche ai rapporti di collaborazione», «prestazioni di lavoro prevalentemente personali») appartengono al lessico del lavoro autonomo. La scelta di questo linguaggio però si spiega agevolmente, se si considera che, nell'ottica antielusiva e antifraudolenta propria di questa norma, il legislatore ha visualizzato l'ipotesi di un rapporto di collaborazione solo formalmente di natura autonoma, ma in realtà caratterizzato dalla c.d. etero-organizzazione. A fronte di tale realtà fattuale, l'ordinamento reagisce, applicando la disciplina del lavoro subordinato. E' dunque naturale che il legislatore abbia descritto il rapporto di lavoro contemplato dal primo comma dell'art. 2, utilizzando la terminologia propria delle collaborazioni (apparentemente o fittiziamente) autonome. Tuttavia, «al verificarsi delle caratteristiche delle collaborazioni individuate dal D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 2, comma 1, la legge ricollega imperativamente l'applicazione della disciplina della subordinazione»⁽⁴⁹⁾.

Né può giovare alla tesi in esame il fatto che, secondo il primo comma dell'art. 2, la disciplina sul lavoro subordinato si applichi solo «a far data dal 1° gennaio 2016». La mancata applicazione, prima di tale data, di questa disciplina non è un dato dal quale è possibile desumere la natura autonoma di questi rapporti. Il criterio temporale indica semplicemente la data, a partire dalla quale

⁽⁴⁸⁾ Tra gli autori che hanno invece valorizzato i dati letterali, al fine di escludere il riferimento a rapporti di lavoro subordinato, si v. A. Perulli, *Costanti e varianti*, op. cit., 270; Id., *Il lavoro autonomo*, op. cit., 14 s.; M. Magnani, *Autonomia, subordinazione, coordinazione* (artt. 1, 2, 52, 55, d. lgs. n. 81/2015), in *I contratti di lavoro*, a cura di M. Magnani - A. Pandolfo - P.A. Varesi, Giappichelli, 2016, 10; A. Zoppoli, *La collaborazione eteroorganizzata*, op. cit., 7; A. Zoppoli, *Le collaborazioni eteroorganizzate*, op. cit., 708 s.; M. Marazza, *Jobs Act e prestazioni d'opera organizzate*, op. cit., 220. Per l'infondatezza del tentativo di ricondurre le collaborazioni ex art. 2 nell'area del lavoro parasubordinato sulla scorta di tali argomenti letterali si v. O. Mazzotta, *Lo strano caso*, op. cit., 10.

⁽⁴⁹⁾ Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663, RIDL, 2020, II, 76, nt. Ichino, *La stretta giurisprudenziale e legislativa sulle collaborazioni continuative*; la sentenza è stata commentata, tra gli altri, anche da M.T. Carinci, *Il lavoro etero-organizzato*, op. cit., 488 ss.; Ead., *I contratti in cui è dedotta un'attività di lavoro alla luce di Cass. n. 1663/2020*, RIDL, 2020, I, 49 ss.; R. Romei, *I rider in Cassazione: una sentenza ancora interlocutoria*, RIDL, 2020, I, 89 ss.; G. Proia, *Le "collaborazioni organizzate" dal committente*, op. cit., 499 ss.; G. Santoro Passarelli, *L'interpretazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 e i riders nella sentenza della Cassazione n. 1663/2020*, DRI, 2020, 512 ss.

è entrato in vigore il nuovo meccanismo antifraudolento di cui all'art. 2. Questo congegno ha sostituito nella medesima logica antielusiva quello predisposto in precedenza tramite il lavoro a progetto, che è stato disattivato a partire dal 25 giugno 2015 dall'art. 52, comma 1, d. lgs. n. 81/2015.

Tra gli argomenti utilizzati dall'opinione qui esaminata vi è anche quello, secondo cui solo il riconoscimento della natura autonoma delle collaborazioni organizzate dal committente eviterebbe la lesione del principio di indisponibilità del tipo lavoro subordinato, altrimenti realizzata dalle eccezioni/esclusioni all'applicazione della disciplina del lavoro subordinato previste dal secondo comma dell'art. 2⁽⁵⁰⁾. Come noto, questo principio è stato così espresso dalla Corte Costituzionale in due sentenze degli anni novanta del secolo scorso: «non sarebbe comunque consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato»⁽⁵¹⁾. «A maggior ragione non sarebbe consentito al legislatore di autorizzare le parti ad escludere direttamente o indirettamente, con la loro dichiarazione contrattuale, l'applicabilità della disciplina inderogabile prevista a tutela dei lavoratori a rapporti che abbiano contenuto e modalità di esecuzione propri del rapporto di lavoro subordinato»⁽⁵²⁾. Si sostiene dunque che, qualora le collaborazioni organizzate dal committente avessero natura subordinata, la sottrazione dall'area di applicazione della disciplina del rapporto di lavoro di quelle elencate nel secondo comma dell'art. 2 determinerebbe una lesione del principio di indisponibilità del tipo.

Neppure questo argomento convince. Al di là dei tentativi di ripensamento critico del principio di indisponibilità del tipo⁽⁵³⁾, è evidente che siffatta questione riguarda solo il capoverso dell'art. 2. Questo rischio non può

⁽⁵⁰⁾ Tra gli altri, si v. R. Del Punta, *Sui riders e non solo*, *op. cit.*, 362 ss.; A. Perulli, *Costanti e varianti*, *op. cit.*, 273; Id., *Il lavoro autonomo*, *op. cit.*, 14 s.; Id., *Le nuove frontiere*, *op. cit.*, 15 ss.; M. Marazza, *Jobs Act e prestazioni d'opera organizzate*, *op. cit.*, 221 s.; F. Santoni, *Autonomia e subordinazione*, *op. cit.*, 522; M.T. Carinci, *Il lavoro etero-organizzato*, *op. cit.*, 490; C. De Marco-A. Garilli, *L'enigma qualificatorio dei riders*, *op. cit.*, 21 s.

⁽⁵¹⁾ C. cost. 29 marzo 1993, n. 121, *FI*, 1993, I, 2432.

⁽⁵²⁾ C. cost. 31 marzo 1994, n. 115, *MGL*, 1995, 523. Più di recente si v. C. cost. 7 maggio 2015, n. 76, *ADL*, 2016, 318, nt. Bertocco, *Indisponibilità del tipo legale tra certezze della giurisprudenza e nuovi orientamenti dogmatici*.

⁽⁵³⁾ Sui quali cfr. O. Razzolini, *La nuova disciplina*, *op. cit.*, 20 ss.; Ead., *I confini tra subordinazione*, *op. cit.*, 368 ss.; G. Ferraro, *Collaborazioni*, *op. cit.*, 60; Id., *Subordinazione e autonomia tra pronunzie della Corte costituzionale e processi evolutivi*, *LG*, 2016, 224 ss.

invece condizionare l'interpretazione del primo comma di questa norma⁽⁵⁴⁾, che rimane estraneo ad eventuali censure di illegittimità costituzionale.

In realtà, solo riconoscendo la natura subordinata ai rapporti di collaborazione di cui al primo comma dell'art. 2 si riesce a sottrarli da possibili dubbi di illegittimità costituzionale. Occorre infatti ricordare che «il principio di indisponibilità del tipo ... opera in termini bidirezionali» e vale anche «nel senso che non è possibile negare l'appartenenza a una determinata categoria, ancorché dilatata, a rapporti sociali a cui si applica la relativa disciplina»⁽⁵⁵⁾.

Si aggiunga che le collaborazioni di cui al secondo comma dell'art. 2 non presentano, agli occhi del legislatore, il tratto dell'eteroorganizzazione di cui al primo comma⁽⁵⁶⁾. Proprio per questo la disciplina del rapporto di lavoro subordinato non viene loro applicata. Tralasciando l'ipotesi di cui alla lettera a), si tratta invero di categorie di lavoratori o di settori in cui «non sussiste una situazione patologica di lavoro subordinato mascherato»⁽⁵⁷⁾. Non a caso essi erano stati in parte già esclusi dall'art. 61, comma 3, d. lgs. n. 276/2003, n. 276, dall'applicazione della disciplina sul lavoro a progetto⁽⁵⁸⁾.

4. Alle collaborazioni organizzate dal committente si applica l'intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato

La tesi in esame, dunque, non trova solide fondamenta neppure nell'esegesi dell'art. 2.

Essa finisce anzi per forzare in maniera inammissibile il testo di questa previsione, nel momento in cui limita l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, introducendo il filtro della sua compatibilità con l'asserita natura autonoma delle collaborazioni ivi considerate. Siffatta palese violazione del tenore della norma, a cui i sostenitori della tesi in questione sono costretti a

⁽⁵⁴⁾ Sull'«errore metodologico di ricostruire la categoria generale sulla base delle disposizione esoneratrice» si v. G. Ferraro, *Collaborazioni*, *op. cit.*, 62; si v. anche V. Nuzzo, *Il lavoro personale coordinato e continuativo tra riforme e prospettive di tutela*, WP CSDLE, It. n. 280/2015, 13 s.

⁽⁵⁵⁾ G. Ferraro, *Collaborazioni*, *op. cit.*, 60, richiamando R. De Luca Tamajo, *Il limite della discrezionalità qualificatoria del legislatore*, in *Diritto del lavoro e Corte costituzionale*, a cura di R. Scognamiglio, Esi, 2006, 35 ss.

⁽⁵⁶⁾ Per l'opinione contraria si v., ad es., A. Zoppoli, *La collaborazione eteroorganizzata*, *op. cit.*, 27.

⁽⁵⁷⁾ L. Nogler, *La subordinazione*, *op. cit.*, 25.

⁽⁵⁸⁾ Ho cercato di dimostrare la ragionevolezza delle esclusioni relative agli amministratori di società in *Lavoro e funzione degli amministratori di società per azioni*, Esi, 2012, 117 ss. e in *Essere o non essere parasubordinati: il dilemma degli amministratori di società per azioni*, GC, 2017, I, 1084 ss.

ricorrere, rafforza i dubbi sulla bontà di questa interpretazione. Tale selezione della disciplina applicabile, di cui nell'art. 2 non c'è traccia, stravolge completamente il disposto dell'art. 2, che afferma invece che alle collaborazioni organizzate dal committente «si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato» senza alcuna eccezione. Com'è già stato rilevato, «la norma non opera distinguo: l'ingegnosa proposta apre la strada ad un soggettivismo interpretativo incontrollabile»⁽⁵⁹⁾.

In realtà, il criterio della compatibilità indebolisce la dottrina che l'ha elaborato. Quanti si sono incamminati su questa strada hanno infatti manifestato rilevanti dubbi proprio in relazione a quale e quanta disciplina del rapporto di lavoro subordinato sia effettivamente applicabile alle collaborazioni di cui al primo comma dell'art. 2. Non è qui possibile dare puntualmente conto delle divergenze di opinioni, di coloro che si sono espressi al riguardo. È sufficiente evidenziare che le esclusioni riguardano ampi ed importanti settori della materia. In particolare si sono ritenute inapplicabili le norme relative ai poteri/doveri del rapporto individuale di lavoro (*in primis*, potere direttivo e

⁽⁵⁹⁾ M. Magnani, *Subordinazione*, *op. cit.*, 113. A favore dell'integrale applicazione della disciplina prevista per il rapporto di lavoro subordinato si sono espressi, tra gli altri, Ead., *Autonomia*, *op. cit.*, 12; C. Pisani, *Eterorganizzazione ed eterodirezione: c'è davvero differenza tra l'art. 2, dlgs. n. 81/2015 e l'art. 2094 cod. civ.?*, in http://csd.le.unict.it/Archive/OT/From%20our%20users/20151201-010553_Pisani_Eterorganizzazione_e_eterodirezione.pdf, 7; A. Andreoni, *La nuova disciplina per i collaboratori etero-organizzati: prime osservazioni*, *RDSS*, 2015, 739; G. Santoro-Passarelli, *Lavoro eterodiretto eteroorganizzato, coordinato ex art. 409, n. 3, c.p.c.*, *RGL*, 2016, I, 95; Id., *Sulle categorie del diritto del lavoro "riformate"*, *DRI*, 2016, 17; Id., *Modalità di lavoro e nuove collaborazioni*, *op. cit.*, 24; Id., *Sui lavoratori*, *op. cit.*, 5 s.; Id., *L'interpretazione dell'art. 2*, *op. cit.*, 515; M. Pallini, *Dalla eterodirezione*, *op. cit.*, 66; F. Carinci, *La subordinazione rivisitata*, *op. cit.*, 969; R. Diamanti, *Il lavoro etero-organizzato e le collaborazioni coordinate e continuative*, *DRI*, 2018, 117 e 138; S. Giubboni, *I riders e la legge*, *RDSS*, 2019, 847 ss.; M. Barbieri, *Della subordinazione dei ciclofattorini*, *LLI*, 2019, 2, 44 s.; O. Razzolini, *I confini tra subordinazione*, *op. cit.*, 367; S. D'Ascola, *La collaborazione organizzata*, *op. cit.*, 6 e 21; E. Raimondi, *Il lavoro nelle piattaforme digitali e il problema della qualificazione della fattispecie*, *LLI*, 2019, 2, 80.

dovere di obbedienza⁽⁶⁰⁾, ma anche potere di vigilanza⁽⁶¹⁾ e disciplinare⁽⁶²⁾, mansioni⁽⁶³⁾ e *ius variandi*⁽⁶⁴⁾, alla retribuzione⁽⁶⁵⁾, all'orario di lavoro⁽⁶⁶⁾, al contratto a termine e al trasferimento d'azienda⁽⁶⁷⁾, al licenziamento⁽⁶⁸⁾, nonché alla disciplina previdenziale e assistenziale⁽⁶⁹⁾ e quella amministrativa⁽⁷⁰⁾.

In tal modo, la c.d. norma di disciplina non riesce paradossalmente a

⁽⁶⁰⁾ Si cfr., con varie sfumature, A. Perulli, *Costanti e varianti*, op. cit., 273; Id., *Il lavoro autonomo*, op. cit., 15 s.; R. Pessi, *Il tipo contrattuale*, op. cit., 14 s., che si riferisce ai “profili gestionali” del rapporto; M. Marazza, *Jobs Act e prestazioni d'opera organizzate*, op. cit., 231; A. Zoppoli, *La collaborazione eterorganizzata*, 22 ss.; Id. *Le collaborazioni eterorganizzate*, 740 s.; A. Occhino, *Autonomia e subordinazione*, op. cit., 215; A. Di Stasi, *Parasubordinazione e subordinazione: un ennesimo giro di valzer?*, VTDL, 2016, 253; U. Carabelli, *Collaborazioni e lavoro occasionale tra autonomia e subordinazione*, in *Il lavoro autonomo e il lavoro agile alla luce della legge n. 81/2017*, a cura di U. Carabelli - S. Fassina, Ediesse, 2018, 56 s.; M.T. Carinci, *Il lavoro eterorganizzato si fa strada ... sulle ruote dei riders di Foodora*, RIDL, 2019, II, 355; Ead., *Il lavoro etero-organizzato*, op. cit., 496; A. Maresca, *La disciplina*, op. cit., 150; C. De Marco-A. Garilli, *L'enigma qualificatorio dei riders*, op. cit., 21.

⁽⁶¹⁾ A. Di Stasi, *Parasubordinazione*, op. cit., 253; A. Zoppoli, *Le collaborazioni eterorganizzate*, op. cit., 741.

⁽⁶²⁾ A. Occhino, *Autonomia e subordinazione*, op. cit., 215; A. Di Stasi, *Parasubordinazione*, op. cit., 253; U. Carabelli, *Collaborazioni e lavoro occasionale*, op. cit., 56 s.; M.T. Carinci, *Il lavoro eterorganizzato*, op. cit., 355; Ead., *Il lavoro etero-organizzato*, op. cit., 496; A. Maresca, *La disciplina*, op. cit., 150; A. Zoppoli, *Le collaborazioni eterorganizzate*, op. cit., 741; C. De Marco-A. Garilli, *L'enigma qualificatorio dei riders*, op. cit., 21.

⁽⁶³⁾ A. Perulli, *Costanti e varianti*, op. cit., 273; Id., *Il lavoro autonomo*, op. cit., 15 s.; G. Prosperetti, *Sulle collaborazioni organizzate dal committente*, in *Colloqui giuridici sul lavoro*, op. cit., 113; A. Occhino, *Autonomia e subordinazione*, op. cit., 215; F. Martelloni, *I rimedi* op. cit., 522; A. Maresca, *La disciplina*, op. cit., 150.

⁽⁶⁴⁾ A. Perulli, *Costanti e varianti*, op. cit., 273; Id., *Il lavoro autonomo*, op. cit., 15 s.; U. Carabelli, *Collaborazioni e lavoro occasionale*, op. cit., 56 s.; M.T. Carinci, *Il lavoro eterorganizzato*, op. cit., 355; Ead., *Il lavoro etero-organizzato*, op. cit., 496; A. Maresca, *La disciplina*, op. cit., 151; A. Zoppoli, *Le collaborazioni eterorganizzate*, 741; C. De Marco-A. Garilli, *L'enigma qualificatorio dei riders*, op. cit., 21.

⁽⁶⁵⁾ F. Martelloni, *I rimedi*, op. cit., 522; U. Carabelli, *Collaborazioni e lavoro occasionale*, op. cit., 56 s. (limitatamente al cottimo); A. Maresca, *La disciplina*, op. cit., 150

⁽⁶⁶⁾ A. Di Stasi, *Parasubordinazione*, op. cit., 253; F. Martelloni, *I rimedi*, op. cit., 522; U. Carabelli, *Collaborazioni e lavoro occasionale*, op. cit., 56 s.; A. Zoppoli, *Le collaborazioni eterorganizzate*, op. cit., 740 s.

⁽⁶⁷⁾ G. Prosperetti, *Sulle collaborazioni*, op. cit., 113.

⁽⁶⁸⁾ A. Maresca, *La disciplina*, op. cit., 146 ss., relativamente ai limiti causali al recesso del “committente”.

⁽⁶⁹⁾ A. Perulli, *Il lavoro autonomo*, op. cit., 15 s.; G. Prosperetti, *Sulle collaborazioni*, op. cit., 113; M. Persiani, *Note sulla disciplina di alcune collaborazioni coordinate*, ADL, 2015, 1265 e ss.; Id., *Ancora note sulla disciplina di alcune collaborazioni coordinate*, ADL, 2016, 313 e ss., ove vengono più ampi rilievi critici in merito all'applicazione integrale della disciplina del rapporto di lavoro subordinato; P. Sandulli, *Sulle collaborazioni organizzate dal committente*, in *Colloqui giuridici sul lavoro*, op. cit., 119; A. Maresca, *La disciplina*, op. cit., 151; A. Alaimo, *Il lavoro autonomo fra nuove debolezze e deficit di protezione sociale: tutele rima, durante e dopo la pandemia*, RDSS, 2021, 230 ss.

⁽⁷⁰⁾ A. Perulli, *Il lavoro autonomo*, op. cit., 15 s.

realizzare l'obiettivo a cui questa sua «designazione» allude, ovvero lascia eccessivi margini di incertezza proprio in relazione all'individuazione della regolamentazione da applicare alle collaborazioni organizzate dal committente. A ben guardare, la combinazione per sommatoria delle varie opinioni che sono state espresse al riguardo paralizzerebbe completamente gli effetti dell'art. 2, ovvero l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato. Sarebbe un altro modo per rendere questa previsione una «norma apparente»⁽⁷¹⁾.

5. Le incertezze della giurisprudenza sulla disciplina applicabile alle collaborazioni etero-organizzate svolte tramite piattaforme digitali.

Al momento dell'individuazione della disciplina da applicare *ex primo* comma dell'art. 2, dunque, i nodi vengono al pettine.

Alcuni tra gli autori che hanno avanzato la tesi della natura autonoma delle collaborazioni organizzate dal committente hanno espresso l'auspicio, che la giurisprudenza riesca a svolgere il delicato compito della selezione della disciplina applicabile⁽⁷²⁾. Le prime decisioni dei giudici, che si sono cimentati nell'interpretazione dell'art. 2, hanno riguardato i rapporti di lavoro dei *platform workers*, specialmente *riders* e *shoppers*. Erano del resto questi i collaboratori a cui il legislatore aveva pensato, quando – con una delle modifiche introdotte nel primo comma dell'art. 2 dal d.l. n. 101/2019, conv. dalla l. n. 128/2019 – ha precisato che «le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali». Uno sguardo complessivo a queste pronunce fornisce in realtà l'impressione che anche la giurisprudenza stia faticando a trovare il bandolo della matassa⁽⁷³⁾.

Emblematica in questo senso è l'incertezza che si annida nelle pieghe della prima e finora unica sentenza della Corte di Cassazione⁽⁷⁴⁾. Questa decisione ha evitato di affrontare espressamente il problema qualificatorio dei

⁽⁷¹⁾ Il riferimento è alla tesi espressa da P. Tosi, *L'art. 2, comma 1, d. lgs. n. 81/2015: una norma apparente?*, *ADL*, 2015, 1117 ss.

⁽⁷²⁾ V., ad es., U. Carabelli, *Introduzione*, *op. cit.*, 8; G. Vidiri, *La gig economy*, *op. cit.*, 723.

⁽⁷³⁾ R. Voza, *Nuove sfide per il welfare*, *op. cit.*, 672, segnala «il disorientamento interpretativo di fronte al problema qualificatorio» da parte della giurisprudenza. Anche V. Maio, *Il lavoro per le piattaforme digitali tra qualificazione del rapporto e tutele*, *ADL*, 2019, 584, ritiene che la giurisprudenza non abbia «ancora consolidato un orientamento affidante cui fare riferimento».

⁽⁷⁴⁾ Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663, *cit.*

rapporti di collaborazione oggetto del giudizio ed ha adottato una prospettiva «rimediale». Quest'ultima valorizza «una distribuzione differenziata delle tutele secondo i bisogni e la variazione dei lavori al di là del rigido schema della subordinazione e delle tutele attribuite in blocco a tale fattispecie»⁽⁷⁵⁾. La Suprema Corte ha infatti affermato che «non ha decisivo senso interrogarsi sulle tali forme di collaborazione, così connotate e di volta in volta offerte dalla realtà economica in rapida e costante evoluzione, siano collocabili nel campo della subordinazione ovvero dell'autonomia, perchè ciò che conta è che per esse, in una terra di mezzo dai confini labili, l'ordinamento ha statuito espressamente l'applicazione delle norme sul lavoro subordinato, disegnando una norma di disciplina». «Tanto si spiega» – hanno continuato i giudici di legittimità – «in una ottica sia di prevenzione sia “rimediale”. ... quando l'etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio dell'applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato»⁽⁷⁶⁾.

Nella successiva argomentazione, tuttavia, la Corte di Cassazione ha dapprima affermato che «al verificarsi delle caratteristiche delle collaborazioni individuate dal D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 2, comma 1, la legge ricollega imperativamente l'applicazione della disciplina della subordinazione. Si tratta, come detto, di una norma di disciplina, che non crea una nuova fattispecie. La norma non contiene alcun criterio idoneo a selezionare la disciplina applicabile, che non potrebbe essere affidata *ex post* alla variabile interpretazione dei singoli giudici». Subito dopo, però, la Suprema Corte ha aggiunto che «non possono escludersi situazioni in cui l'applicazione integrale della disciplina della subordinazione sia ontologicamente incompatibile con la fattispecie da regolare»⁽⁷⁷⁾. Questa ambiguità giustifica la sensazione di provvisorietà che tale

⁽⁷⁵⁾ T. Treu, *Rimedi, tutele e fattispecie: riflessioni a partire dai lavori della Gig economy*, LD, 2017, 396; tale Autore precisa che «la prospettiva rimediale non scaccia la logica su cui si fonda la fattispecie, ma la mette fra parentesi o sullo sfondo, ponendo in primo piano gli strumenti per la tutela dei diritti e per la realizzazione dell'interesse in questione. Soprattutto essa supera la pretesa totalizzante e unitaria tipica della fattispecie giuridica, in particolare della categoria subordinazione» (ivi, 397). Si v. anche Id., *Rimedi e fattispecie a confronto con i lavori della Gig economy*, WP CSDLE, Int. n. 136/2017 e P. Tullini, *Effettività dei diritti fondamentali dei lavoratori: attuazione, applicazione, tutela*, DLRI, 2016, 291 ss.

⁽⁷⁶⁾ Per considerazioni critiche su questo passaggio della sentenza cfr. A. Perulli, *Collaborazioni etero-organizzate*, op. cit., 270; C. De Marco - A. Garilli, *L'enigma qualificatorio dei riders*, op. cit., 15.

⁽⁷⁷⁾ La contraddizione è stata colta, ad es., da A. Perulli, *Il diritto del lavoro “oltre la subordinazione”*, op. cit. 17; Id., *Collaborazioni etero-organizzate*, op. cit., 306; A. Zoppoli, *Le collaborazioni eteroorganizzate*, op. cit., 740 s. Nega invece il carattere contraddittorio delle due

decisione ha trasmesso ad alcuni dei suoi commentatori: «questa sentenza segna il primo tratto di un percorso che non si è ancora concluso»⁽⁷⁸⁾. In giudizi più severi, la sentenza è apparsa fare riferimento «a concetti vaghi o tautologici»⁽⁷⁹⁾ ed è risultata «un arresto debole ed interlocutorio, che apre più questioni di quelle che intende risolvere. I passaggi più significativi della pronuncia appaiono problematici e restano rimangono sospesi, mentre le tante questioni tecniche vengono accuratamente evitate tanto nel loro profilo teorico quanto dal punto di vista pratico»⁽⁸⁰⁾.

I giudici di merito, che si erano pronunciati sulla stessa vicenda, erano pervenuti a conclusioni diverse, pur negando entrambi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale aveva escluso di poter ricondurre le collaborazioni alla previsione dell'art. 2⁽⁸¹⁾. La Corte d'Appello aveva invece ricondotto i rapporti di lavoro in esame a questa norma, ritenendo che essa individui «un terzo genere, che si viene a porre tra il rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 c.c. e la collaborazione come prevista dall'articolo 409 n. 3 c.p.c.». Non aveva però ritenuto applicabile la disciplina sui

affermazioni G. Ferraro, *Nuove subordinazioni e vecchie categorie giuridiche*, RIDL, 2020, I, 364 s.; lo considera solo apparente F. Martelloni, *La tutela*, op. cit., 422.

⁽⁷⁸⁾ G. Santoro Passarelli, *Sui lavoratori*, op. cit., 10; Id., *L'interpretazione dell'art. 2*, op. cit., 518.; R. Romei, *I rider in Cassazione: una sentenza ancora interlocutoria*, RIDL, 2020, I, 89 ss.

⁽⁷⁹⁾ M. Persiani, *Ancora sul concetto di coordinamento*, RIDL, 2020, I, 337.

⁽⁸⁰⁾ A. Perulli, *Collaborazioni etero-organizzate*, op. cit., 268. Anche O. Mazzotta, *L'inafferrabile etero-direzione*, op. cit., 19, parla di «un contributo importante, ancorché provvisorio».

⁽⁸¹⁾ T. Torino 7 maggio 2018, n. 778, ADL, 2018, 1220, nt. Biasi, *Il Tribunale di Torino e la qualificazione dei riders di Foodora*; su tale pronuncia v. anche P. Tullini, *Prime riflessioni dopo la sentenza di Torino sul "caso Foodora". La qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro dei gig-workers; nuove pronunce e vecchi approcci metodologici*, LDE, 2018, 1, 1 ss.; P. Ichino, *Subordinazione, autonomia e protezione del lavoro nella gig-economy*, RIDL, 2018, II, 294 ss.; M. Del Conte - O. Razzolini, *La gig economy alla prova del giudice: la difficile reinterpretazione della fattispecie e degli indici denotativi*, DLRI, 2018, 673 ss.; V. Ferrante, *Subordinazione ed autonomia: il gioco dell'oca*, DRI, 2018, 1196 ss. La natura subordinata della collaborazione dei riders è stata esclusa anche da T. Milano 10 settembre 2018, n. 1853, RGL, 2019, II, 82, nt. Spinelli, *Riders: anche il Tribunale di Milano esclude il vincolo di subordinazione nel rapporto lavorativo*; su di essa v. anche E. Dagnino, *Ancora ostacoli sulla "via giurisprudenziale" alla protezione dei lavoratori della gig economy in Italia*, ADL, 2019, 156 ss. Essa è stata invece riconosciuta da T. Palermo 24 novembre 2020, n. 3570, che è stata commentata, tra l'altro, da A. Perulli, *Il rider di Glovo*, op. cit., 37 ss.; V. Ferrante, *Ancora in tema di qualificazione dei lavoratori che operano grazie ad una piattaforma digitale*, DRI, 2021, 215 ss.; M. Barbieri, *Il luminoso futuro di un concetto antico: la subordinazione nell'esemplare sentenza di Palermo sui riders*, LLI, 2021, n. 2, 61 ss.; G. Cavallini, *Libertà apparente del rider vs. poteri datoriali della piattaforma: il Tribunale di Palermo riapre l'opzione subordinazione*, Giustizia civile.com, 21 dicembre 2020, 1-21.

licenziamenti⁽⁸²⁾.

Altre incertezze sono rinvenibili, più di recente, in un'altra questione affrontata dalla giurisprudenza di merito. Alcuni decreti, emanati all'esito di altrettanti procedimenti per repressione della condotta antisindacale, si sono inevitabilmente imbattuti nella questione dell'applicabilità o meno, sulla scorta del primo comma dell'art. 2, dell'art. 28 St. lav. a rapporti di collaborazione non qualificabili come subordinati, quantomeno alla luce dei contratti individuali che li avevano originati. Dopo aver ricondotto tali rapporti alla previsione del primo comma dell'art. 2, i Tribunali hanno espresso opinioni discordanti, pur senza indugiare su più impegnative ricostruzioni sistematiche⁽⁸³⁾.

Una prima decisione ha ritenuto che l'estensione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, prescritta dal primo comma dell'art. 2, «concerna solo la disciplina sostanziale relativa al trattamento economico e normativo dei rapporti individuali di lavoro subordinato»⁽⁸⁴⁾. Per precludere alle organizzazioni sindacali di questi collaboratori etero-organizzati l'accesso all'art. 28 St. lav., tale pronuncia ha fatto leva sulla formulazione letterale dell'art. 2, comma 2, lett. a), che stabilisce la mancata applicazione del suo primo comma con riferimento «alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il *trattamento economico e normativo*, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore». Come si è già rilevato in termini critici, questa decisione ha fatto «retroagire ... indebitamente ... sul co. 1 dell'art. 2 la locuzione impiegata nel co. 2, laddove si menziona il solo “trattamento

⁽⁸²⁾ A. Torino 11 gennaio 2019, n. 26, *RIDL*, 2019, II, 340, nt. Del Punta, *Sui riders e non solo*, *op. cit.*, e M.T. Carinci, *Il lavoro eteroorganizzato*, *op. cit.* Su tale decisione si v. anche R. De Luca Tamajo, *La sentenza della Corte d'Appello Torino sul caso Foodora. Ai confini tra autonomia e subordinazione*, *LDE*, 2019, n. 1, 1 ss.; P. Tullini, *Le collaborazioni eteroorganizzate dei riders: quali tutele applicabili?*, *LDE*, 2019, n. 1, 1 ss.; U. Carabelli-C. Spinelli, *La Corte d'Appello di Torino ribalta il verdetto di primo grado: i riders sono collaboratori etero-organizzati*, *RGL*, 2019, II, 92 ss.; M. Novella, *Il rider non è lavoratore subordinato, ma è tutelato come se lo fosse*, *LLI*, 2019, n. 1, 83 ss.

⁽⁸³⁾ Si tratta di T. Firenze 9 febbraio 2021, T. Milano 28 marzo 2021 e T. Bologna 14 aprile 2021, pubblicati, tra l'altro, in calce al saggio di A. Donini, *Condotta antisindacale e collaborazioni autonome: tre decreti a confronto*, *LLI*, 2021, 1, 17 e ss. Per ulteriori commenti a queste decisioni si v. F. Martelloni, *Un giudice disarmato i “cavalieri della pandemia”: niente condotta antisindacale per le piattaforme di food-delivery*, *RIDL*, 2021, II, 136 e ss.; M. Falsone, *La repressione della condotta antisindacale oltre la subordinazione: una storia tutta da riscrivere*, *ADL*, 2021, 1032 e ss.; O. Razzolini, *Riders, condotta antisindacale e ruolo del sindacato: il processo come strumento di rilancio dell'azione sindacale nella gig economy*, *Giustizia civile.com*, 13 settembre 2021.

⁽⁸⁴⁾ T. Firenze 9 febbraio 2021.

economico e normativo” dei collaboratori»⁽⁸⁵⁾.

I successivi decreti sono pervenuti alla conclusione opposta. Essi non hanno condiviso la restrizione dell'estensione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato al solo trattamento economico e normativo ed hanno ritenuto che l'applicazione di tale disciplina debba comprendere anche le norme processuali. L'estensione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni etero-organizzate «non può che riguardare ogni profilo, sia di carattere sostanziale che processuale. Riduttivo sarebbe, invero, se il legislatore avesse riconosciuto ai collaboratori un diritto privo della possibilità di tutela»⁽⁸⁶⁾.

In relazione a questi contrastanti decreti è già stato condivisibilmente osservato che, anche in relazione all'art. 28 St. lav., «l'autorevole avallo della Corte di Cassazione che considera l'art. 2, d. lgs. n. 81/2015 come una norma cd. “di disciplina” ... non pare in questo caso risolutivo»⁽⁸⁷⁾.

6. Dallo smarrimento all'inquietudine.

Oltre che nella dottrina, anche nella giurisprudenza richiamata nel paragrafo precedente si percepisce la mancanza di una chiara opzione qualificatoria delle collaborazioni c.d. etero-organizzate, che sola può costituire una guida sicura per l'interpretazione.

Se l'individuazione della disciplina applicabile *ex primo comma* dell'art. 2 è certamente «il quesito di maggior rilievo»⁽⁸⁸⁾, occorre ricordare che «qualunque modello regolativo si scelga di adottare, non si potrà mai eludere il problema della qualificazione giuridica del lavoro. Anche il più piccolo frammento di tutela esige che si stabilisca quale sia il suo campo di applicazione (se non vogliamo usare l'espressione ‘fattispecie’»⁽⁸⁹⁾. Pertanto, «le questioni relative all'individuazione della fattispecie e dell'*actio finium regundorum* sono e

⁽⁸⁵⁾ F. Martelloni, *Un giudice*, *op. cit.*, 140.

⁽⁸⁶⁾ T. Milano 28 marzo 2021; in posizione adesiva T. Bologna 14 aprile 2021. L'applicabilità dell'art. 28 st. lav. alle collaborazioni etero-organizzate è stata riconosciuta anche da T. Bologna 30 giugno 2021, reperibile in <https://www.rivistalabor.it/wp-content/uploads/2021/07/Trib.-Bologna-decreto-30-giugno-2021.pdf>.

⁽⁸⁷⁾ A. Donini, *Condotta antisindacale*, *op. cit.*, 11.

⁽⁸⁸⁾ A. Zoppoli, *La collaborazione eteroorganizzata*, *op. cit.*, 20.

⁽⁸⁹⁾ R. Voza, *Il lavoro e le piattaforme digitali: the same old story?*, *WP CSDLE*, It. n. 336/2017, 6; Id., *Il lavoro reso mediante piattaforme digitali tra qualificazione e regolazione*, in *Il lavoro nelle piattaforme digitali. Nuove opportunità, nuove forme di sfruttamento, nuovi bisogni di tutela*, *Quaderni RGL*, n. 2/2017, Ediesse, 76; in posizione adesiva si v. M. Barbieri, *Della subordinazione dei ciclofattorini*, *op. cit.*, 19. Pure a giudizio di C. Pisani, *Le nuove collaborazioni*, *op. cit.*, 1192, il compito del giurista è quello di sussumere in una fattispecie astratta anche l'algoritmo.

restano ineludibili»⁽⁹⁰⁾.

Non è quindi consigliabile imboccare la strada, certamente meno impegnativa, che ritiene «più proficuo bypassare l'approccio per fattispecie dal momento che ai rapporti eterodiretti ed etero organizzati si applica la stessa disciplina»⁽⁹¹⁾. E' infatti una scorciatoia solo apparente quella di ritenere che l'interprete debba avere come necessario oggetto della sua indagine «l'individuazione della disciplina da applicare al caso concreto ..., senza che la questione strettamente definitoria appaia davvero indispensabile né tanto meno esaustiva»⁽⁹²⁾.

Da un altro punto di vista, neppure la tesi che riconduce le collaborazioni c.d. eterorganizzate all'area del lavoro autonomo è idonea a fornire un'adeguata sistemazione dell'art. 2. Solo ancorando tale previsione alla fattispecie del lavoro subordinato si riesce a dotare questa disposizione di razionalità e coerenza sistematica. Questa opzione da un lato consente di identificare come applicabile l'intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Dall'altro, rende più agevole l'individuazione della linea di demarcazione tra le collaborazioni organizzate dal committente e le collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409, n. 3, c.p.c.

La riflessione non può ovviamente ritenersi conclusa qui.

Come si è potuto constatare (retro, § 5), il contenzioso sull'art. 2 per ora ha riguardato i *platform workers*. La peculiarità dei loro rapporti di collaborazione non riguarda le modalità di esecuzione della prestazione di lavoro, ma le modalità di esercizio del potere organizzativo nei confronti dei collaboratori. Le sfide che l'intelligenza artificiale sta ponendo al diritto del lavoro inducono pertanto ad «utilizzare le categorie tradizionali in modo appropriato, consentendo loro di “respirare le novità”»⁽⁹³⁾. Di conseguenza, «piuttosto che ipotizzare variazioni delle categorie concettuali del diritto del lavoro occorre portare l'attenzione sull'operazione di qualificazione tenendo conto che i tradizionali indici spia della subordinazione dovranno essere esaminati anche attraverso la lente dell'algoritmo che fa funzionare la piattaforma digitale,

⁽⁹⁰⁾ G. Proia, *Le “collaborazioni organizzate” dal committente*, op. cit., 501.

⁽⁹¹⁾ G. Santoro Passarelli, *I rapporti di collaborazione organizzati dal committente e le collaborazioni continuative e coordinate ex art. 409 n. 3 c.p.c.*, WP CSDLE, It. n. 278/2015, 16. Al riguardo si v. già la critica di A. Perulli, *Le nuove frontiere del diritto del lavoro*, RGL, 2016, I, 26, secondo il quale questa tesi ha evitato «lo sforzo ricostruttivo che il legislatore, introducendo la categoria dell'eteroorganizzazione, impone agli interpreti».

⁽⁹²⁾ A. Di Stasi, *Parasubordinazione*, op. cit., 247 s.

⁽⁹³⁾ Così G. Bolego, *Intelligenza artificiale e regolazione delle relazioni di lavoro*, Labor, 2019, n. 1, 61, riprendendo l'espressione di L. Nogler, *Gli spazi di lavoro nelle città*, in *Il lavoro e i suoi luoghi* a cura di A. Occhino, Vita e pensiero, 2018, 32.

plasmando la realtà fattuale e le modalità organizzative del lavoro»⁽⁹⁴⁾.

L'uso appropriato delle tradizionali categorie e la consapevolezza della necessità di concepire i concetti giuridici come «costitutivamente aperti alle modificazioni di significato che il contesto sociale imprime – anche grazie allo sviluppo tecnologico – alla realtà stessa»⁽⁹⁵⁾ consentono di superare il senso di smarrimento che il capitalismo delle piattaforme ha determinato nella considerazione giuridica dei rapporti di lavoro. Sullo sfondo tuttavia rimane un'inquietudine: l'art. 2 ha rimodellato, in via interpretativa o additiva, la/e fattispecie di subordinazione utilizzata/e dagli interpreti o ha insinuato il dubbio che, nonostante gli incessanti e poderosi sforzi compiuti, la nozione di subordinazione *ex art. 2094 c.c.* non sia ancora stata adeguatamente delineata? Ma questa, come si suol dire, è un'altra storia.

⁽⁹⁴⁾ G. Bolego, *Intelligenza artificiale e regolazione delle relazioni di lavoro*, *Labor*, 2019, n. 1, 62.

⁽⁹⁵⁾ L. Nogler, *Gli spazi di lavoro nelle città*, *op. cit.*, 36, ma v. già Id., *La subordinazione*, *op. cit.*, 29.

Bibliografia

- Alaimo A., *Il lavoro autonomo fra nuove debolezze e deficit di protezione sociale: tutele prima, durante e dopo la pandemia*, in *RDSS*, 2021, 209-242.
- Albi P., *Il lavoro mediante piattaforme digitali tra autonomia e subordinazione*, in *Labor*, 2019, 125-130.
- Andreoni A., *La nuova disciplina per i collaboratori etero-organizzati: prime osservazioni*, in *RDSS*, 2015, 731-742.
- Ascarelli T., *Norma giuridica e realtà sociale*, in *Problemi giuridici*, I, Giuffrè, 1959, 69-111.
- Ascarelli T., *Il problema preliminare dei titoli di credito e la logica giuridica*, in *Problemi giuridici*, tomo I, Giuffrè, 1959, 165-184.
- Ascarelli T., *Tipologia della realtà, disciplina normativa e titoli di credito*, in *Problemi giuridici*, tomo I, Giuffrè, 1959, 185-224.
- Ascarelli T., *Inesistenza e nullità*, in *Problemi giuridici*, tomo I, Giuffrè, 1959, 227-232.
- Ascarelli T., *Personalità giuridica e sua portata*, in *Problemi giuridici*, tomo I, Giuffrè, 1959, 237-271.
- Ballestrero M. V., *Il ruolo della giurisprudenza nella costruzione del diritto del lavoro*, in *LD*, 2016, 761-812.
- Bertocco S., *Indisponibilità del tipo legale tra certezze della giurisprudenza e nuovi orientamenti dogmatici*, in *ADL*, 2016, 318 ss.
- Barbieri M., *Della subordinazione dei ciclotattorini*, in *LLI*, 2019, 2, I.1-56.
- Barbieri M., *Il luminoso futuro di un concetto antico: la subordinazione nell'esemplare sentenza di Palermo sui riders*, in *LLI*, 2021, n. 2, R.61-92.
- Betti E., *Teoria generale del negozio giuridico*, in F. Vassalli (diretto da), *Trattato di diritto civile italiano*, XV, tomo 2, Utet, 1952.
- Biasi M., *Il Tribunale di Torino e la qualificazione dei riders di Foodora*, in *ADL*, 2018, 1227 ss.
- Bolego G., *Intelligenza artificiale e regolazione delle relazioni di lavoro*, in *Labor*, 2019, n. 1, 51-67.
- Carabelli U., *Introduzione*, in *RGL*, 2016, I, 3-10.
- Carabelli U.- Fassina S. (a cura di), *Il lavoro autonomo e il lavoro agile alla luce della legge n. 81/2017*, Ediesse, 2018.
- Carabelli U., *Collaborazioni e lavoro occasionale tra autonomia e subordinazione*, in U. Carabelli - S. Fassina (a cura di), *Il lavoro autonomo e il lavoro agile alla luce della legge n. 81/2017*, Ediesse, 2018, 41-64.
- Carabelli U. - Spinelli C., *La Corte d'Appello di Torino ribalta il verdetto di primo grado: i riders sono collaboratori etero-organizzati*, in *RGL*, 2019, II, 92 ss.
- Carinci F., *La subordinazione rivisitata alla luce dell'ultima legislazione: dalla "subordinazione" alle "subordinazioni"?*, in *ADL*, 2018, 961-982.
- Carinci F., *Il percorso giurisprudenziale sui rider. Da Tribunale Torino 7 maggio 2018 a Tribunale Palermo 24 novembre 2020*, in *ADL*, 2021, 1-25.
- Carinci M. T., *Il lavoro eteroorganizzato si fa strada ... sulle ruote dei riders di Foodora*, in *RIDL*, 2019, II, 350-358.
- Carinci M. T., *I contratti in cui è dedotta un'attività di lavoro alla luce di Cass. n. 1663/2020*, in *RIDL*, 2020, I, 49-59.
- Carinci M.T., *Il lavoro etero-organizzato secondo Cass. n. 1663/2020: verso un nuovo sistema dei contratti*

- in cui è dedotta un'attività di lavoro, in *DRI*, 2020, 488-498.
- Cataudella A., voce *Fattispecie*, in *Enc. dir.*, vol. XVI, Giuffrè, 1967, 926-941.
- Cavallini G., *Libertà apparente del rider vs. poteri datoriali della piattaforma: il Tribunale di Palermo riapre l'opzione subordinazione*, in *Giustizia civile.com*, 21 dicembre 2020, 1-21.
- Ciucciovino S., *Le "collaborazioni organizzate dal committente" nel confine tra autonomia e subordinazione*, in *RIDL*, 2016, I, 321-343.
- Dagnino E., *Ancora ostacoli sulla "via giurisprudenziale" alla protezione dei lavoratori della gig economy in Italia*, in *ADL*, 2019, 156-167.
- D'Ascola S., *La collaborazione organizzata cinque anni dopo*, in *LD*, 2020, 3-31.
- Del Conte M. - Razzolini O., *La gig economy alla prova del giudice: la difficile reinterpretazione della fattispecie e degli indici denotativi*, in *DLRI*, 2018, 673-682.
- Del Punta R., *Diritto del lavoro*, Giuffrè, 2015.
- Del Punta R., *Sui riders e non solo: il rebus delle collaborazioni organizzate dal committente*, in *RIDL*, 2019, II, 358-367.
- De Luca Tamajo R., *Il limite della discrezionalità qualificatoria del legislatore*, in R. Scognamiglio (a cura di), *Diritto del lavoro e Corte costituzionale*, Esi, 2006, 35-42.
- De Luca Tamajo R., *La sentenza della Corte d'Appello Torino sul caso Foodora. Ai confini tra autonomia e subordinazione*, in *LDE*, 2019, n. 1, 1-11.
- De Marco C. - Garilli A., *L'enigma qualificatorio dei riders. Un incontro ravvicinato tra dottrina e giurisprudenza*, in *WP CSDLE*, It. n. 435/2021.
- Diamanti R., *Il lavoro etero-organizzato e le collaborazioni coordinate e continuative*, in *DRI*, 2018, 105-144.
- Di Stasi A., *Parasubordinazione e subordinazione: un ennesimo giro di valzer?*, in *VTDL*, 2016, 243-263.
- Donini A., *Condotta antisindacale e collaborazioni autonome: tre decreti a confronto*, in *LLI*, 2021, 1, R.2-16.
- Falsone M., *La repressione della condotta antisindacale oltre la subordinazione: una storia tutta da riscrivere*, in *ADL*, 2021, 1032-1037.
- Ferrante V., *Subordinazione ed autonomia: il gioco dell'oca*, in *DRI*, 2018, 1196-1202.
- Ferrante V., *Ancora in tema di qualificazione dei lavoratori che operano grazie ad una piattaforma digitale*, in *DRI*, 2021, 215-222.
- Ferraro G., *Collaborazioni organizzate dal committente*, in *RIDL*, 2016, I, 53-76.
- Ferraro G., *Subordinazione e autonomia tra pronunzie della Corte costituzionale e processi evolutivi*, in *LG*, 2016, 221-227.
- Ferraro G., *Nuove subordinazioni e vecchie categorie giuridiche*, in *RIDL*, 2020, I, 349-376.
- Ghera E., *Sulle collaborazioni organizzate dal committente*, in A. Vallebona (a cura di), *Colloqui giuridici sul lavoro*, in *MGL*, 2015, 50-51.
- Giubboni S., *I riders e la legge*, in *RDSS*, 2019, 847-852.
- Ichino P., *Sulle collaborazioni organizzate dal committente*, in A. Vallebona (a cura di), in *Colloqui giuridici sul lavoro*, 2015, 52-55.
- Ichino P., *Subordinazione, autonomia e protezione del lavoro nella gig-economy*, in *RIDL*, 2018, II, 294-303.
- Ichino P., *La stretta giurisprudenziale e legislativa sulle collaborazioni continuative*, in *RIDL*, 2020, II, 90-97.
- Magnani M., *Autonomia, subordinazione, coordinazione (artt. 1, 2, 52, 55, d. lgs. n. 81/2015)*, in M.

- Magnani -A. Pandolfo - P.A. Varesi (a cura di), *I contratti di lavoro*, Giappichelli, 2016, 1-21.
- Magnani M., *Subordinazione, eterorganizzazione e autonomia tra ambiguità normative e operazioni creative della dottrina*, in *DRI*, 2020, 105-115.
- Maio V., *Il lavoro per le piattaforme digitali tra qualificazione del rapporto e tutele*, in *ADL*, 2019, 582-598.
- Maiorca C., voce *Fatto giuridico - Fattispecie*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. VII, 1961, Torino, 111-133.
- Marazza M., *Jobs Act e prestazioni d'opera organizzate*, in *GC*, 2016, I, 215-231.
- Maresca A., *La disciplina del lavoro subordinato applicabile alle collaborazioni etero-organizzate*, in *DRI*, 2020, 146-152.
- Maresca A., *Brevi cenni sulle collaborazioni eterorganizzate*, in *RIDL*, 2020, I, 73-87.
- Martelloni F., *I rimedi nel "nuovo" diritto del lavoro autonomo*, in *LD*, 2017, 517-536.
- Martelloni F., *La tutela del lavoro nel prisma dell'art. 35 Cost.*, in *RIDL*, 2020, I, 399-428.
- Martelloni F., *Un giudice disarmato i "cavalieri della pandemia": niente condotta antisindacale per le piattaforme di food-delivery*, in *RIDL*, 2021, II, 136-142.
- Mazzotta O., *Lo strano caso delle "collaborazioni organizzate dal committente"*, in *Labor*, 2016, 1-2, 7-14.
- Mazzotta O., *L'inafferrabile eterodirezione: a proposito di ciclofattorini e modelli contrattuali*, in *Labor*, 2020, n. 1, 3-23.
- Monateri P. G., voce *Fattispecie*, in *Dig. disc. priv. - sez. civ.*, vol. VIII, Utet, 1992, 223-227.
- Nogler L., *La subordinazione nel d. lgs. n. 81 del 2015: alla ricerca dell'"autorità del punto di vista giuridico"*, in *WP CSDLE*, It., n. 267/2015.
- Nogler L., *Gli spazi di lavoro nelle città*, in A. Occhino (a cura di), *Il lavoro e i suoi luoghi*, Vita e pensiero, 2018, 27-46.
- Novella M., *Il rider non è lavoratore subordinato, ma è tutelato come se lo fosse*, in *LLI*, 2019, n. 1, I.83-103.
- Nuzzo V., *Il lavoro personale coordinato e continuativo tra riforme e prospettive di tutela*, in *WP CSDLE*, It. n. 280/2015, 1-22.
- Occhino A., *Autonomia e subordinazione nel d. lgs. n. 81/2015*, in *VTDL*, 2016, 203-241.
- Occhino A. (a cura di), *Il lavoro e i suoi luoghi*, Vita e Pensiero, 2018.
- Pallini M., *Dalla eterodirezione alla eteroorganizzazione: una nuova nozione di subordinazione*, in *RGL*, 2016, I, 65-98.
- Pedrazzoli M., *Consensi e dissensi sui recenti progetti di ridefinizione dei rapporti di lavoro*, in *Subordinazione e autonomia: vecchi e nuovi modelli*, in *QDLRI*, n. 21, 1998, 9 ss.
- Persiani M., *Note sulla disciplina di alcune collaborazioni coordinate*, in *ADL*, 2015, 1257-1266.
- Persiani M., *Ancora note sulla disciplina di alcune collaborazioni coordinate*, in *ADL*, 2016, 313-317.
- Persiani M., *Ancora sul concetto di coordinamento*, in *RIDL*, 2020, I, 337-348.
- Persiani M., *Note sulla vicenda giudiziaria dei riders*, in *Lav. Dir. Eur.*, 2020, n. 1, 1-10.
- Perulli A., *Costanti e varianti in tema di subordinazione e autonomia*, in *LD*, 2015, 259-283.
- Perulli A., *Il lavoro autonomo, le collaborazioni coordinate e le prestazioni organizzate dal committente*, in *WP CSDLE*, It. n. 272/2015, 1-54.
- Perulli A., *Le nuove frontiere del diritto del lavoro*, in *RGL*, 2016, I, 11-36.
- Perulli A. (a cura di), *Lavoro autonomo e capitalismo delle piattaforme*, Cedam, 2018.
- Perulli A., *Il diritto del lavoro "oltre la subordinazione": le collaborazioni etero-organizzate e le tutele minime*

- per i riders autonomi*, in *WP CSDLE*, It. n. 410/2020.
- Perulli A., *Collaborazioni etero-organizzate, coordinate e continuative e subordinazione: come "orientarsi nel pensiero"*, in *DRI*, 2020, 267-311.
- Perulli A., *Oltre la subordinazione. La nuova tendenza espansiva del diritto del lavoro*, Giappichelli, 2021.
- Perulli A., *Il rider di Glovo: tra subordinazione, etero-organizzazione, e libertà*, in *ADL*, 2021, 37-70.
- Pessi R., *Il tipo contrattuale: autonomia e subordinazione dopo il Jobs Act*, in *WP CSDLE*, It. n. 282/2015.
- Pilati A., *Lavoro e funzione degli amministratori di società per azioni*, Esi, 2012.
- Pilati A., *Essere o non essere parasubordinati: il dilemma degli amministratori di società per azioni*, in *GC*, 2017, I, 1084-1113.
- Pisani C., *Eterorganizzazione ed eterodirezione: c'è davvero differenza tra l'art. 2, dlgs. n. 81/2015 e l'art. 2094 cod. civ.?*, in http://csdle.lex.unict.it/Archive/OT/From%20our%20users/20151201-010553_Pisani_Eterorganizzazione_e_eterodirezione.pdf, 1-10.
- Pisani C., *Le nuove collaborazioni etero-organizzate, il lavoro tramite piattaforme digitali e gli indici presuntivi della subordinazione*, in *ADL*, 2019, 1191-1210.
- Proia G., *Il lavoratore autonomo continuativo e le collaborazioni "organizzate" tra esigenze di tutela e contrasto agli abusi*, in AA.VV., *Giuseppe Santoro-Passarelli. Giurista della contemporaneità. Liber amicorum*, Giappichelli, 2018, tomo I, 501-512.
- Proia G., *Le "collaborazioni organizzate" dal committente: punti fermi (pochi) e incertezze (tante)*, in *DRI*, 2020, 499-511.
- Prosperetti G., *Sulle collaborazioni organizzate dal committente*, in A. Vallebona (a cura di), *Colloqui giuridici sul lavoro*, in *MGL*, 2015, 113-114.
- Raimondi E., *Il lavoro nelle piattaforme digitali e il problema della qualificazione della fattispecie*, in *LLI*, 2019, 2, I.58-94.
- Razzolini O., *La nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente. Prime considerazioni*, in *WP CSDLE*, It. n. 266/2015.
- Razzolini O., *I confini tra subordinazione, collaborazioni etero-organizzate e lavoro autonomo coordinato: una rilettura*, in *DRI*, 2020, 345-380.
- Razzolini O., *Riders, condotta antisindacale e ruolo del sindacato: il processo come strumento di rilancio dell'azione sindacale nella gig economy*, in *Giustizia civile.com*, 13 settembre 2021, 1-21.
- Romei R., *I rider in Cassazione: una sentenza ancora interlocutoria*, in *RIDL*, 2020, I, 89-100.
- Sandulli P., *Sulle collaborazioni organizzate dal committente*, in A. Vallebona (a cura di), *Colloqui giuridici sul lavoro*, in *MGL*, 2015, 119-121.
- Santoni F., *Autonomia e subordinazione nel riordino delle tipologie contrattuali del lavoro non dipendente*, in *DML*, 2016, 505-527.
- Santoni F., *I modelli contrattuali del lavoro che cambia*, in *DML*, 2018, 5-24.
- Santoro Passarelli G., *I rapporti di collaborazione organizzati dal committente e le collaborazioni continuative e coordinate ex art. 409 n. 3 c.p.c.*, in *WP CSDLE*, It. n. 278/2015, 1-25.
- Santoro-Passarelli G., *Lavoro eterodiretto eteroorganizzato, coordinato ex art. 409, n. 3, c.p.c.*, in *RGL*, 2016, I, 91-98.
- Santoro-Passarelli G., *Sulle categorie del diritto del lavoro "riformate"*, in *DRI*, 2016, 7-62.
- Santoro-Passarelli G., *Modalità di lavoro e nuove collaborazioni*, in A. Occhino (a cura di), *Il lavoro e i suoi luoghi*, Vita e Pensiero, 2018, 22-26.
- Santoro-Passarelli G., *Sui lavoratori che operano mediante piattaforme anche digitali, sui riders e il*

- ragionevole equilibrio della Cassazione 1663/2020*, in *WP CSDLE*, It. n. 411/2020.
- Santoro-Passarelli G., *L'interpretazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 e i riders nella sentenza della Cassazione n. 1663/2020*, in *DRI*, 2020, 512-518.
- Spinelli C., *Riders: anche il Tribunale di Milano esclude il vincolo di subordinazione nel rapporto lavorativo*, in *RGL*, 2019, II, 83-90.
- Tosi P., *L'art. 2, comma 1, d. lgs. n. 81/2015: una norma apparente?*, in *ADL*, 2015, 1117-1132.
- Treu T., *In tema di Jobs Act. Il riordino dei tipi contrattuali*, in *DLRI*, 2015, 155-181.
- Treu T., *Rimedi e fattispecie a confronto con i lavori della Gig economy*, in *WP CSDLE*, Int. n. 36/2017, 1-27.
- Treu T., *Rimedi, tutele e fattispecie: riflessioni a partire dai lavori della Gig economy*, in *LD*, 2017, 367-405.
- Tullini P., *Effettività dei diritti fondamentali dei lavoratori: attuazione, applicazione, tutela*, in *DLRI*, 2016, 291-316.
- Tullini P., *Il lavoro nell'economia digitale: l'arduo cammino della regolazione*, in A. Perulli (a cura di), *Lavoro autonomo e capitalismo delle piattaforme*, Cedam, 2018, 171-195.
- Tullini P., *Prime riflessioni dopo la sentenza di Torino sul "caso Foodora". La qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro dei gig-workers; nuove pronunce e vecchi approcci metodologici*, in *LDE*, 2018, n. 1, 1-9.
- Tullini P., *Le collaborazioni etero-organizzate dei riders: quali tutela applicabili?*, in *LDE*, 2019, n. 1, 1-7.
- Vidiri G., *La gig economy e le nuove forme di tutela del lavoro tra autonomia e subordinazione*, in *ADL*, 2019, 707-727.
- Voza R., *Il lavoro e le piattaforme digitali: the same old story?*, in *WP CSDLE*, It. n. 336/2017, 1-19.
- Voza R., *Il lavoro reso mediante piattaforme digitali tra qualificazione e regolazione*, in *Il lavoro nelle piattaforme digitali. Nuove opportunità, nuove forme di sfruttamento, nuovi bisogni di tutela*, *Quaderni RGL*, n. 2/2017, Ediesse, 71-81.
- Voza R., *Nuove sfide per il welfare: la tutela del lavoro nella gig economy*, in *RDSS*, 2018, 657-685.
- Zoppoli A., *La collaborazione eteroorganizzata: fattispecie e disciplina*, in *WP CSDLE*, It. n. 296/2016, 1-31.
- Zoppoli A., *Le collaborazioni eteroorganizzate tra antiche questioni, vincoli di sistema e potenzialità*, in *DRI*, 2020, 703-748.